

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

5^a COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

MERCOLEDÌ 17 GENNAIO 1968

(164^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Modifica delle tabelle organiche degli operai in servizio presso la Direzione generale delle pensioni di guerra e presso il Provveditorato generale dello Stato » (2303) (Seguito della discussione ed approvazione):

PRESIDENTE Pag. 2966
BRACCESI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 2966
CUZARI, *relatore* 2966

« Norme integrative della legge 23 febbraio 1960, n. 131, concernente l'applicazione dell'imposta fabbricati sulla base delle rendite del nuovo catasto edilizio urbano » (2552) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE 2971, 2974, 2976, 2979, 2980
CENINI 2979
DE LUCA 2978
FORTUNATI 2973, 2974, 2976, 2977, 2979
GIGLIOTTI 2972, 2973, 2974, 2975, 2980
MARTINELLI, *relatore* 2971, 2972, 2973, 2974, 2975, 2978

PELLEGRINO Pag. 2973, 2974, 2975, 2976
Valsecchi, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 2972, 2973, 2976, 2977, 2978, 2979

« Proibizione della vendita delle sigarette sciolte da parte dei Monopoli di Stato » (2623) (D'iniziativa dei deputati Usvardi ed altri; Ceruti Carlo) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE 2967, 2968, 2971
CUZARI, *relatore* 2967, 2969, 2970, 2971
FORTUNATI 2969, 2970, 2971
GIGLIOTTI 2971
PELLEGRINO 2969, 2970, 2971
STEFANELLI 2969
Valsecchi, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 2968, 2969

La seduta è aperta alle ore 10,30.

Sono presenti i senatori: Artom, Bertone, Bosso, Cenini, Cuzari, De Luca Angelo, Fortunati, Franza, Gigliotti, Lo Giudice, Maglia-

no Terenzio, Maier, Martinelli, Pellegrino, Pennacchio, Pesenti, Pirastu, Roda, Salari, Salerno, Stefanelli e Trabucchi.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Conti, Ferreri e Fiorentino sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Giuntoli Graziuccia, Angelilli e Ponte.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze Athos Valsecchi e per il tesoro Agrimi e Braccesi.

PELLEGRINO, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Modifica delle tabelle organiche degli operai in servizio presso la Direzione generale delle pensioni di guerra e presso il Provveditorato generale dello Stato » (2303)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifica delle tabelle organiche degli operai in servizio presso la Direzione generale delle pensioni di guerra e presso il Provveditorato generale dello Stato ».

CUZARI, relatore. In una delle precedenti sedute la Commissione aveva già incominciato l'esame di questo disegno di legge ed io avevo fatto una brevissima relazione dicendo che, in sostanza, si trattava di sanare alcune situazioni di fatto che non comportano se non dei modestissimi gravami. Senonchè adesso gli interessati dicono che, dopo avere anche parlato con il Ministero, essi hanno apportato tutta una serie di modificazioni alla legge per quanto concerne il personale operaio; cioè il personale chiede che in occasione di questa modifica marginale che è oggetto del disegno di legge, venga riveduta l'intera situazione del personale. Cioè alcuni sostengono che essi non hanno lo stretto trattamento delle altre categorie operaie dello Stato e che questo costituisce una violazione dei principi che regolano il personale dello Stato.

Se questa osservazione sia pertinente o meno, questo è un altro discorso; però dall'esame da me fatto, dagli appunti che mi sono stati dati, mi sono convinto che effettivamente certo personale ha un trattamento di favore nei confronti di altro personale dipendente dalla stessa amministrazione. Quest'ultimo lamenta che siano state create delle ingiuste sperequazioni alle quali gli emendamenti presentati dovrebbero ovviare.

Io domando al Governo se ritiene che, dovendosi procedere alla modifica delle tabelle, sia il caso di procedere a emendamenti di questa natura, ma è evidente che si trasforma il contenuto del disegno di legge.

BRACCESI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Mi pare che la discussione di questo disegno di legge sia stata a suo tempo rimandata perchè il senatore Pirastu doveva dare notizie circa la posizione che avrebbero assunto gli interessati. Io sono favorevole e sostengo il disegno di legge nella sua formulazione precisa; se si volesse apportarvi degli emendamenti, bisognerebbe che, prima di esprimere il mio avviso, sentissi gli uffici competenti, perchè è in corso un riordino di tutta la materia da parte dell'apposita Commissione, e sono in corso, continuamente, delle riunioni al fine di rivedere tutta la materia dei dipendenti dello Stato.

Io, quindi, non posso prendere impegni in tal senso.

PRESIDENTE. È nostro desiderio che il Governo, successivamente, possa riesaminare la questione.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiara chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Le tabelle n. 3 e n. 4 della pianta organica degli operai permanenti dell'Amministrazione centrale del Tesoro — già istituita, in attuazione dell'articolo 62 della legge 5 marzo 1961, n. 90, con decreto del Presidente della

Repubblica 23 settembre 1961 — sono sostituite dalle seguenti:

« TABELLA N. 3

Direzione generale delle pensioni di guerra

Cat. 1ª: operai specializzati	n. 3
Cat. 2ª: operai qualificati	» 8
Cat. 3ª: operai comuni	» 6
Totale	n. 17 »

« TABELLA N. 4

Provveditorato generale dello Stato

Capi operai	n. 8
Cat. 1ª: operai specializzati	» 50
Cat. 2ª: operai qualificati	» 42
Cat. 3ª: operai comuni	» 35
Cat. 4ª: operai manovali	» 7
Totale	n. 142 »

(È approvato).

Art. 2.

Gli operai manovali e le operaie che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano inquadrati nella categoria 4ª della tabella n. 3 e nella categoria 5ª/B della tabella n. 4 della pianta organica istituita con decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1961, sono collocati, anche in soprannumero, rispettivamente, nella categoria 3ª — operai comuni — e nella categoria 4ª — operai manovali — previste dalla presente legge, con pieno riconoscimento dell'anzianità di servizio posseduta nella categoria di provenienza ad ogni effetto di legge.

Gli operai che alla data di entrata in vigore della presente legge non trovino posto nelle nuove tabelle organiche rimangono in soprannumero nella categoria salariale cui appartengono fino al completo assorbimento della eccedenza con le vacanze che si verificheranno per qualsiasi causa.

(È approvato).

Art. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.500.000 annue, si farà fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 2903 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e rinvio del disegno di legge di iniziativa dei deputati Usvardi ed altri; Ceruti Carlo: « Proibizione della vendita delle sigarette sciolte da parte dei Monopoli di Stato » (2623) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Usvardi, Baldani Guerra, Della Briotta; Ceruti Carlo: « Proibizione della vendita delle sigarette sciolte da parte dei Monopoli di Stato », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

C U Z A R I , *relatore*. Onorevoli senatori, le larghe e positive ripercussioni che ha sollevato la notizia dell'avvenuta approvazione, in sede legislativa, dall'altro ramo del Parlamento, del disegno di legge sulla proibizione della vendita delle sigarette sciolte, nel testo che oggi è sottoposto al nostro esame definitivo, stanno a confermare come l'argomento sia della massima attualità e come esso risponda alle esigenze per le quali è stato opportunamente proposto.

Tale disciplina non solo risponde a garanzie di ordine igienico, ma è in atto da tempo in quasi tutti i Paesi.

Non v'è chi non veda come sia pericolosa e nello stesso tempo poco edificante la manipolazione dei generi confezionati per la vendita sciolta che in qualche modo può, purtroppo, favorire l'acquisto delle sigarette da parte dei minori, in quanto ormai, anche nelle zone meno abbienti, la fornitura dei generi in pacchetti è largamente acquisita.

A questo proposito è opportuno far rilevare, anche per il riferimento che ne è stato fatto, che, in relazione a precise norme tuttora in vigore, è fatto divieto di vendere tabacco ai minori di 16 anni.

Tali norme sono previste dall'articolo 25 del regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2316, nonché dall'articolo 730 del Codice penale che fa esplicito divieto di vendere o somministrare tabacco ai minori.

L'Amministrazione dei monopoli, sensibile alla realtà che suggerisce l'attuale campagna contro il fumo, insieme a quelle esperienze che potranno mettere a disposizione del pubblico prodotti denicotizzati, non mancherà, anche per le funzioni che le sono attribuite e che ci auguriamo trovino un riordinamento sempre più efficiente, nell'interesse generale del Paese, di ripristinare, in confezioni appropriate, i pacchetti da dieci pezzi delle qualità più ricercate, esaminando la possibilità della distribuzione, in apposite bustine di cellofane, di rifornimenti da cinque pezzi, soprattutto per le sigarette di maggior consumo cosiddetto popolare.

L'articolo 1 del provvedimento è determinante, nel senso che la vendita delle sigarette sciolte deve essere vietata, sotto qualunque forma, senza eccezione.

Le sanzioni, nei termini proposti, sono indispensabili ad assicurare il pieno rispetto di un provvedimento che allinea il settore della distribuzione in materia di tabacchi nel nostro Paese alle attuali esigenze di ordine generale, nonché a quanto avviene nelle altre nazioni, dove la vendita delle sigarette sciolte è ormai un lontano ricordo.

È per questo, onorevoli senatori, che vi ringrazio del consenso che vorrete riservare alla approvazione definitiva del provvedimento nel testo proposto, già approvato, in sede

legislativa, dalla VI Commissione (finanze e tesoro) della Camera dei deputati.

V A L S E C C H I, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Nel corso della discussione del provvedimento alla Camera dei deputati io ho detto che l'Amministrazione dei monopoli di Stato ha già oggi un regolamento il quale facoltizza il tabaccaio a non vendere, se crede, sigarette sfuse. Quindi non c'è nessun particolare bisogno di una legge in tal senso.

Ma il provvedimento in esame si ispira anche alle norme igieniche. Da questo punto di vista, *nulla quaestio*. Si dice che si vuol evitare di far fumare la gente e si ammette che quello contemplato dal disegno di legge sia un modo per ridurre il vizio del fumo: il Ministero delle finanze — che, tra l'altro, ha fra i suoi compiti quello di porre in commercio le sigarette — non può certo condividere questa tesi ma, visto che sono tante le considerazioni che concorrono a creare la politica del Governo e si vuole oggi attuare la politica di diminuire il consumo di sigarette anche attraverso la proibizione della vendita di sigarette sciolte, accetta il provvedimento. Tuttavia la mia esperienza di vecchio fumatore mi dice che chi fuma non sarà trattenuto da questo provvedimento, anzi in definitiva sarà indotto a fumare di più, perchè sarà costretto a comprare un pacchetto intero e quindi, invece di due sigarette, ne fumerà dieci. Chi ama il fumo, ripeto, non vi rinuncerà e farà in modo di trovare i soldi per acquistare il pacchetto intero. Chi conosce le reazioni psicologiche che si producono nel fumatore con scarsi denari a disposizione, rifacendosi magari all'esperienza di quando si era ragazzi e si è cominciato a fumare, comprende che probabilmente il provvedimento, in definitiva, produrrà effetti diametralmente opposti a quelli desiderati.

Su 57.000 tabaccai che ci sono in Italia, 54.000 effettuano la vendita di sigarette sfuse.

P R E S I D E N T E . Dal verbale della seduta della Commissione della Camera dei deputati, in cui il disegno di legge è stato discusso, risulta che le osservazioni del Sotto-

segretario Valsecchi circa l'eccessività della sanzione della revoca della licenza dopo tre trasgressioni della norma sono state accolte dall'altro ramo del Parlamento. Questo ha infatti modificato il testo originario del disegno di legge, stabilendo soltanto l'applicazione, in caso di trasgressione, di una pena pecuniaria da 2.000 a 20.000 lire.

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. In effetti la sanzione della revoca della licenza avrebbe permesso, ad un tabaccaio che si mettesse alla posta e segnalasse tre trasgressioni del tabaccaio vicino, di eliminare un concorrente. Il che sarebbe veramente troppo.

F O R T U N A T I . Secondo me, l'articolo 1 è fatto in maniera tale che sarà sempre violato. Ci sono i tabaccai ricchi i quali non vogliono vendere le sigarette sfuse e si secano quando qualche poveraccio va da loro a comprare tre o quattro sigarette; e ci sono invece i tabaccai poveri, o delle zone povere, che si oppongono a questa legge. Si potrebbe, eventualmente, suggerire il sistema di adottare degli astucci di cellofane in cui mettere cinque o dieci sigarette.

P E L L E G R I N O . È meglio non approvare il provvedimento. Io voto contro.

S T E F A N E L L I . Anch'io.

C U Z A R I , *relatore*. La verità è questa: effettivamente il provvedimento, sia pure in maniera limitata, può scoraggiare un po' i fumatori. Io mi rendo conto che il Ministero delle finanze possa anche non essere d'accordo e debba affacciare altre considerazioni che possono essere accolte o respinte dalla Commissione. Ma effettivamente con questo provvedimento si eviterà perlomeno che vengano vendute sigarette sciolte ai ragazzini — i quali di solito dispongono di pochi spiccioli — e quindi questo è già un fatto positivo auspicabile. Personalmente io penso che bisognerebbe addirittura aumentare i prezzi dei tabacchi per scoraggiare il vizio del fumo, se son vere le affermazioni degli scienziati circa

le sue conseguenze. Ma intanto questo provvedimento limiterà almeno la vendita di sigarette ai ragazzi.

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Ritengo utile leggere alla Commissione il testo di una lettera inviata dal ministro Preti alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero della sanità e al Ministero del tesoro in data 17 febbraio 1967:

« In merito alla proposta di legge indicata in oggetto, che tende a vietare la vendita delle sigarette sfuse presso le rivendite di generi di monopolio, questo Ministero osserva quanto segue.

La questione ha già formato oggetto di studio da parte di una apposita Commissione paritetica fra funzionari dell'Amministrazione dei monopoli e rappresentanti della Federazione italiana dei tabaccai, nominata con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con quello del tesoro, in data 12 ottobre 1966, per l'esame dei problemi riguardanti la categoria dei rivenditori di generi di monopolio.

Per avere concreti elementi di valutazione sullo specifico problema sono stati compiuti dei sondaggi presso sette Ispettorati compartimentali dei Monopoli di Stato, aventi giurisdizioni su 31 province, al fine di rilevare lo stato di gradimento da parte dei consumatori del proposto nuovo sistema di vendita. I dati all'uopo acquisiti hanno posto in risalto un orientamento in linea di massima contrario al nuovo regime, soprattutto per i piccoli centri e le zone periferiche della città.

L'Amministrazione tuttavia va estendendo l'esperimento alle rimanenti province, per completare la raccolta dei dati.

Il problema in esame presenta due aspetti: uno di natura finanziaria e l'altro di carattere sociale.

Dalla vendita dei tabacchi, sui quali grava una elevata imposta di consumo, l'Erario ritrae, com'è noto, un largo cospicuo di entrata, onde è evidente che qualsiasi restrizione allo smercio di detti generi non può non spiegare una influenza negativa sul gettito dell'imposta.

Non meno significativo appare l'altro aspetto etico della questione, ove si ponga mente che il nuovo regime di vendita, mentre lascerebbe indifferenti le categorie abbienti, cui non mancherebbero di certo i mezzi finanziari per l'acquisto delle sigarette a pacchetti interi, verrebbe di fatto a colpire le classi a basso reddito, data la loro ridotta potenzialità economica.

Pur non potendosi disconoscere che il tenore di vita della popolazione italiana sia notevolmente migliorato, soprattutto negli ultimi tempi, e che in correlazione all'accresciuto benessere anche i consumi abbiano avuto un'accentuata espansione, dato il permanere, tuttavia, di vaste aree depresse, non sembra che un provvedimento che sancisca il divieto di vendita delle sigarette sciolte possa ritenersi ancora maturo.

Un simile divieto infatti, trovando di fatto esplicazione solo nei confronti delle categorie meno abbienti, non mancherebbe di generare sfavorevoli effetti psicologici in dette categorie, tenuto conto del largo e generale consumo del tabacco.

Al fine di conciliare le suddette esigenze con quelle poste a sostegno della proposta di legge in questione, l'Amministrazione dei monopoli ha da tempo limitato la vendita sfusa, consentendola soltanto per le sigarette di più basso e di più largo consumo.

Per le altre sigarette è stata data facoltà ai rivenditori di venderle a pacchetti interi.

Ciò premesso, qualora non si voglia attendere l'esito dell'estensione dell'esperimento sul divieto di vendita delle sigarette sfuse nelle rimanenti province, questo Ministero non sarebbe contrario all'instaurazione di un regime di vendita che presenti caratteristiche intermedie fra le attuali e quelle proposte. Mantenere, cioè, per le sole sigarette a basso prezzo l'attuale sistema di vendita anche a pezzi singoli, e per le altre sigarette rendere obbligatoria, e non già facoltativa come al presente, la vendita a pacchetti interi.

Siffatto criterio è stato anche condiviso dai rappresentanti della Federazione italiana tabaccai, in seno alla precitata commissione.

Ove venga accolta la proposta di questo Ministero, la formulazione della norma potrebbe essere la seguente:

“ È proibito lo smercio presso le rivendite di generi di monopolio di sigarette sfuse, il cui prezzo superi le lire 10 per sigaretta ” ».

La competente Commissione legislativa della Camera dei deputati non ha creduto di dover accettare il suggerimento dato dal ministro Preti ed ha approvato il provvedimento nel testo che oggi abbiamo sotto gli occhi e che, in teoria, non trova contrario il Governo.

F O R T U N A T I . Vorrei richiamare l'attenzione della Commissione sulla incongruenza giuridica del testo. A mio giudizio l'articolo 1 è redatto in maniera tale da dar luogo a una serie enorme di contestazioni giuridiche, perchè non esiste la definizione di « sigarette sciolte ». Cosa vuol dire: « È vietata la vendita al pubblico, sotto qualsiasi forma, delle sigarette sciolte »?

C U Z A R I , *relatore*. È l'uso che è entrato nella lingua.

F O R T U N A T I . Ma di fronte ad una contestazione sorge il problema. Se un rivenditore di sale e tabacchi mette le sigarette in una bustina o in un astuccio, esse sono sciolte o a pacchetti? Non può esserci tabacco che non sia di provenienza del Monopolio, e allora il pacchetto e la garanzia dell'origine perchè le guardie di finanza esercitano il controllo sulle rivendite espressamente autorizzate. Quindi il tabacco che è lì è, *iuris et de iure*, tabacco del Monopolio. Quando si dice, allora, « sigarette sciolte », s'intende che il tabaccaio non può dare al cliente una, due o tre sigarette in mano; ma quando gliele mette, invece, in un involucro, non sono più sciolte. Quindi la formulazione dell'articolo 1, così come è stata fatta, non vuol dire proprio niente.

P E L L E G R I N O . Questo problema sorge non solo per le considerazioni fatte dal senatore Fortunati in merito all'articolo 1,

ma anche per quanto riguarda l'articolo 2, nel quale non si spiega neanche quali sarebbero le autorità preposte ai fini del rilevamento della trasgressione, perchè si dice: « Ai trasgressori della norma di cui all'articolo precedente, il Capo dell'Ispettorato compartimentale del monopolio di Stato applica la pena pecuniaria da lire 2.000 a lire 20.000 »: sicchè anch'io, che sono un libero cittadino, posso denunciare la trasgressione all'Ispettorato compartimentale. Chi ha questa funzione di verbalizzare o meno? Lo si dovrebbe indicare.

C U Z A R I , *relatore*. Non è che possiamo indicare un regolamento particolare di esecuzione per ogni legge. Si segue la procedura normale.

P E L L E G R I N O . Ma chi deve rilevare l'infrazione? La pubblica sicurezza? Mi sembra sia opportuno rinviare questo disegno di legge.

C U Z A R I , *relatore*. Vogliamo aspettare che vengano date ulteriori delucidazioni?

G I G L I O T T I . Rinviandolo.

F O R T U N A T I . Soprattutto occorre abolire la dizione « sigarette sciolte », che non si sa che cosa voglia dire.

P R E S I D E N T E . Allora, se non si fanno osservazioni, poichè da parte dei vari gruppi è stata avanzata richiesta di rinvio della discussione, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Norme integrative della legge 23 febbraio 1960, n. 131, concernente l'applicazione dell'imposta fabbricati sulla base delle rendite del nuovo catasto edilizio urbano » (2552)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

« Norme integrative della legge 23 febbraio 1960, n. 131, concernente l'applicazione dell'imposta fabbricati sulla base delle rendite del nuovo catasto edilizio urbano ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

M A R T I N E L L I , *relatore*. Il disegno di legge n. 2552, d'iniziativa del Ministro delle finanze, è in modo chiarissimo illustrato, nelle sue finalità, dalla relazione che è stata presentata al Senato.

La relazione stessa espone questa particolare situazione: « Con l'entrata in vigore del nuovo catasto edilizio urbano avvenuta nel 1962, l'applicazione dell'imposta sul reddito dei fabbricati è regolata dalla legge 23 febbraio 1960, n. 131. Per effetto di tale legge, la competenza degli Uffici delle imposte dirette nella determinazione dei redditi edilizi è limitata al caso in cui il reddito lordo effettivo dell'unità immobiliare, ridotto del 25 per cento, sia superiore alla rendita catastale aggiornata per oltre 1/5 di questa ».

Norma chiara, che tiene conto, in un modo non eccessivamente fiscale, di quelle che sono le particolarità del reddito di questi cespiti; la legge 23 febbraio 1960, n. 131, non ha previsto, infatti, il caso delle unità immobiliari non ancora iscritte a catasto, per le quali non ha dettato alcuna norma di salvaguardia e pertanto gli uffici distrettuali delle imposte dirette si trovano nella impossibilità, mancando la base di riferimento della rendita catastale, di accertare il reddito delle predette unità ai fini dell'imposta complementare o dell'imposta sulle società. Aggiungasi che, se è scaduto il periodo di esenzione dall'imposta sui fabbricati, non può nemmeno applicarsi tale tributo nonchè le relative sovrimposte comunali e provinciali.

Il disegno di legge in esame provvede a riempire questa autentica lacuna, lacuna che poteva anche essere prevista fin da quando fu approvata la legge 23 febbraio 1960, numero 131, e che è diventata sempre più macroscopica.

Dunque, mancando l'iscrizione dell'unità immobiliare nel nuovo catasto edilizio urbano, le norme che noi andiamo ad approvare con questo disegno di legge, prevedono, il modo di accertare ugualmente il reddito at-

traverso l'articolo 1, comma aggiuntivo all'articolo 1 della legge 23 febbraio 1966, numero 131: « Per le unità immobiliari non ancora iscritte nel nuovo catasto edilizio urbano il reddito imponibile è determinato, fino a quando non sarà avvenuta la loro iscrizione, comparativamente alla rendita catastale aggiornata attribuita alle unità immobiliari similari già censite in catasto »: vale a dire che si applica l'istituto della similitudine.

Si modifica poi l'articolo 2 della legge suddetta, nel senso che alle parole: « della unità immobiliare », sono sostituite le parole: « delle unità immobiliari considerate nel primo e nel secondo comma dell'articolo 1 ».

Poi vi è un articolo 3 che così recita: « All'articolo 3 della legge 23 gennaio 1960, numero 131, è aggiunto il seguente comma: « Per l'accertamento dei redditi di cui al secondo comma dell'articolo 1 valgono, in quanto applicabili, le disposizioni portate dal Titolo I, Capo IV, del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, e successive modificazioni ».

È noto che il Capo IV del testo unico delle imposte sui fabbricati riguarda tutte le norme per l'accertamento.

L'articolo 4 stabilisce che la legge ha effetto dal periodo di imposta in corso alla data della sua applicazione nella *Gazzetta Ufficiale*; il che in parole povere vuol dire che, se la pubblicazione avviene nel 1968, il provvedimento ha valore per l'imposta relativa al 1968, prescindendo da quelli che possono essere i termini particolari stabiliti dalle norme ordinarie.

Detto questo, io ritengo di concludere la mia relazione proponendo l'approvazione del disegno di legge, che — torno a dirlo — colma una lacuna nell'attuale legislazione sull'imposta fabbricati.

G I G L I O T T I . Il disegno di legge in discussione ha una portata evidentemente tanto quello di supplire a questa deficienza, che si riscontra nell'attuale legislazione.

Purtroppo in realtà il problema non è tanto quello di supplire a questa deficienza quanto quello di intensificare il lavoro per il nuovo catasto edilizio urbano non soltan-

to per quanto riguarda le nuove costruzioni ma anche — in alcuni comuni — in relazione a costruzioni vecchissime già iscritte nel vecchio catasto e per le quali ancora non si è provveduto alla trascrizione nel nuovo catasto edilizio urbano. Il problema vero è trovare i mezzi per far funzionare il nuovo catasto edilizio, che attualmente non funziona. Ciò dà luogo a sperequazioni fra i vari contribuenti.

Comunque, approvando questo disegno di legge, sorge la domanda: come si dovrà comportare il contribuente possessore di fabbricati non ancora censiti? Non dovrà più fare quello che ha fatto finora, cioè denunciare il fitto reale o il reddito presuntivo, in caso di uso proprio, del fabbricato. Come farà, allora, a dire che il reddito del suo fabbricato è quello di un determinato tipo di fabbricati ritenuti similari? È una questione che dal punto di vista pratico ha una certa importanza e che io sottopongo all'attenzione del Governo. Vorrei cioè sapere in quale situazione si verrà a trovare il contribuente quando dovrà denunciare il reddito di un immobile urbano non ancora censito...

M A R T I N E L L I , *relatore*. ... e che sia goduto in proprio, perchè altrimenti l'importo del reddito si ricava dal fitto che viene percepito per l'immobile.

G I G L I O T T I . Il fitto indicato nella denuncia non sempre corrisponde a quello realmente percepito. Secondo questo provvedimento, il fisco non deve tener conto del fitto denunciato e neppure di quello reale, bensì deve considerare soltanto quella che è la rendita catastale degli immobili della stessa natura, cioè similari. Ma il contribuente che cosa deve dichiarare a tale proposito nella denuncia? È bene che questo punto sia chiarito e precisato.

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il contribuente — come avviene oggi — denuncerà quella cifra che intende denunciare e che ricaverà o dal contratto registrato o dal fitto presunto. Fino a che gli uffici tributari non avranno determinato la rendita catastale per via diretta

o analogica, il contribuente non è in possesso di un dato da riportare nella denuncia dei redditi.

PELLEGRINO. Questo quando l'immobile è goduto in proprio.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. È chiaro; perchè, in caso di locazione, ci deve essere un contratto regolarmente registrato, dal quale è possibile ricavare i valori da denunciare.

FORTUNATI. Io ho delle perplessità sulla soluzione tecnica che si intende adottare. Non riesco a capire quale vantaggio, quale accelerazione nel lavoro degli uffici finanziari porterà questo provvedimento, che per determinare il reddito imponibile di un edificio non iscritto nel nuovo catasto edilizio urbano impone di stabilire una similarità con le unità immobiliari già censite in catasto. Io dico che è più semplice esaminare le caratteristiche di un edificio non censito e determinarne direttamente il reddito che non stabilire se l'edificio in questione ha caratteristiche simili a quelle di altri fabbricati: infatti, per fare questa seconda operazione, occorre conoscere le caratteristiche dell'edificio di cui trattasi, perchè, se non si conoscono, come si fa a dire che sono simili a quelle di un altro edificio?

MARTINELLI, *relatore*. La similarità è un istituto già impiegato per la determinazione delle imposte. Bisogna fare due ipotesi: o gli elementi generali relativi al reddito sono già a disposizione dell'Amministrazione finanziaria o non lo sono. Se sono già a disposizione, non riesco a capire perchè non si possa agire sulla base di essi per determinare il reddito dell'edificio; se, invece, non sono a disposizione, l'Amministrazione finanziaria dovrà per forza di cose ad un certo momento prendere cognizione delle caratteristiche dell'unità immobiliare, altrimenti come potrebbe funzionare l'istituto della similarità? L'accertamento, poi, sarà notificato al contribuente da parte dell'Amministrazione finanziaria.

FORTUNATI. Secondo me, su siffatto accertamento possono sorgere contestazioni a non finire. Siccome l'accertamento è fatto su basi induttive, il contribuente sosterrà che il suo edificio non è affatto assimilabile a quelli indicati dall'Amministrazione finanziaria. Ci sarà tutta una serie di elementi tecnici ed economici che dovranno essere provati. Da questo punto di vista io ho l'impressione che, invece di semplificare le cose, si vada a finire in un ginepraio da cui non si potrà più uscire. Ci troveremo di fronte ad una serie infinita di procedimenti contenziosi. Questa è la mia preoccupazione, derivata dalla mia esperienza di assessore ai tributi. Secondo me, questo provvedimento darà proprio modo di evitare il censimento degli edifici non ancora iscritti nel nuovo catasto edilizio urbano. Coloro che hanno una maggiore capacità di contenzioso cercheranno di eludere il censimento, perchè l'istituto della similarità è basato su una serie di elementi tecnico-economici che evidentemente possono essere essenzialmente diversi anche per edifici che si trovino a distanza di dieci metri l'uno dall'altro. L'applicazione dell'istituto della similarità, a mio modo di vedere, è estremamente difficile. Il catasto urbano è basato sull'analisi di una serie di elementi, di cui è possibile una sintesi solo attraverso una ricognizione precisa delle caratteristiche degli edifici di cui trattasi. Se non viene fatta una ricognizione precisa degli elementi costitutivi di un edificio, come si fa ad assimilarlo ad un altro? Sono questioni impossibili da risolvere. Si troverà il contribuente che accetta l'accertamento stabilito in questo modo e il contribuente che non lo accetta, e quindi per questo il procedimento d'iscrizione della rendita immobiliare sarà sospeso.

GIGLIOTTI. I piccoli contribuenti accetteranno l'accertamento, i grossi andranno avanti coi procedimenti contenziosi.

PELLEGRINO. Attualmente, quando la rendita immobiliare non è iscritta in catasto, gli uffici distrettuali operano tenendo conto della media del prezzo delle loca-

zioni della zona. Questo è un comportamento equilibrato. E, proprio in virtù della legge concernente l'applicazione dell'imposta sui fabbricati, gli stessi uffici hanno competenza anche quando la rendita catastale è iscritta ma vi è uno sbaglio, perchè, per esempio, molte volte si ha un affitto anche inferiore alla rendita catastale; in tal caso gli uffici possono apportare le opportune variazioni tenendo conto appunto della media dei prezzi delle locazioni che si praticano nella zona. Di contenzioso in materia ne nasce ben poco: se andate a vedere, vi accorgete che di contenzioso, per quanto riguarda i fabbricati, non ce n'è.

F O R T U N A T I . Con l'entrata in vigore di questo provvedimento, non si farà più la media delle locazioni.

P E L L E G R I N O . Questo è certo, perchè verrebbe adottato il metodo della similitudine. Ma come si fa a determinare la tipicità di un fabbricato per assimilarlo ad un altro? Secondo me, il sistema seguito attualmente dagli uffici distrettuali va bene. Di contenzioso ce n'è ben poco.

M A R T I N E L L I , *relatore*. Ma secondo il dettato della legge 23 febbraio 1960, n. 131, gli uffici non possiedono ora la facoltà di determinare il reddito edilizio qualora l'unità immobiliare non sia ancora iscritta in catasto. Che poi di fatto si proceda diversamente per evitare evasioni di fatto, non lo so.

P E L L E G R I N O . Si tratta di una evasione pura e semplice: il contribuente non ha denunciato il reddito.

M A R T I N E L L I , *relatore*. Ma a colui che non si fa vivo, quale misura di affitto può applicare il procuratore dell'imposta fabbricati?

Detto questo, che è quanto riguarda, a mio giudizio, il reddito nascente da immobile non censito in catasto e locato a terzi, rimane sempre il caso di colui che abita in un immobile non censito in catasto e se lo

gode in proprio. L'ufficio delle imposte, se il contribuente non fa la denuncia, secondo quello che dice la relazione, non può fare un confronto poichè gli manca la base di riferimento della rendita catastale, per accertare il reddito delle unità immobiliari ai fini dell'imposta complementare o dell'imposta sulle società.

F O R T U N A T I . Secondo me le questioni sono diverse: anzitutto dobbiamo domandarci: c'è l'evasione totale o l'evasione parziale? Di fronte all'evasione totale, cioè a colui che ha un edificio che gode in proprio o che loca, io dico che o l'amministrazione finanziaria sa che questo edificio esiste, o non sa che c'è. Se non lo sa, come fa ad accertarne il reddito?

P R E S I D E N T E . Ma come fa a non saperlo?

G I G L I O T T I . È indubbio che il proprietario ha l'obbligo di denunciare l'immobile.

F O R T U N A T I . Io credo che ci possono essere tutte le norme possibili e immaginabili, ma fino a che l'immobile non è censito, non paga niente. Allora, in questo caso, per forza di cose, deve intervenire l'interpretazione analogica di carattere generale che potrà essere o l'istituto di assimilazione o quello che sarà in riferimento alla situazione media dei canoni di locazione esistenti nella zona. Intanto bisogna individuare il contribuente, perchè se il contribuente non si fa individuare e se l'Amministrazione non sa che esiste l'immobile, ripeto, noi possiamo fare tutte le norme che vogliamo, ma l'imposta sul fabbricato non viene pagata.

Allora, giunti a questo punto, non sarebbe più semplice introdurre una norma per la quale, per quanto riguarda queste unità immobiliari, fino a che esse non saranno censite, si fa riferimento alla situazione esistente nel territorio in cui l'immobile si trova, ai fini dell'imposta? Cioè a me pare che il criterio adottato per la soluzione del pro-

blema sia peggiore della situazione esistente in atto.

G I G L I O T T I . Io vorrei un chiarimento anche su questo punto. Vi sono situazioni catastali assai diverse: vi è un fabbricato non ancora censito e quindi che non ha un reddito catastale; vi sono però, in Italia, dei fabbricati che sono stati costruiti da molto tempo, che sono iscritti in catasto, ma nel vecchio catasto.

M A R T I N E L L I , *relatore*. ... per i quali vale l'articolo 74 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645.

G I G L I O T T I . Ora l'articolo 1 si applica anche a questi fabbricati i quali sono iscritti in catasto, hanno un imponibile che è quello del vecchio catasto, ma non ancora sono passati nel nuovo catasto edilizio?

M A R T I N E L L I , *relatore*. Ricordo quello che ho affermato all'inizio e cioè che la predetta legge n. 131 non contiene alcuna norma di salvaguardia per perseguire le unità immobiliari non ancora iscritte in catasto e pertanto gli Uffici distrettuali delle imposte dirette si trovano nella impossibilità, mancando la base di riferimento della rendita catastale, di accertare il reddito delle predette unità ai fini dell'imposta complementare o dell'imposta sulle società. Inoltre, se è scaduto il periodo di esenzione dall'imposta sui fabbricati, gli uffici si trovano nella impossibilità di applicare tale tributo nonchè le relative sovrimposte comunali e provinciali.

La mancata iscrizione in catasto di molte unità immobiliari è dovuta all'impossibilità in cui si sono trovati gli uffici del catasto e dei servizi tecnici erariali di seguire la rapida e vasta espansione delle costruzioni edilizie e di aggiornamento del nuovo catasto.

Il danno derivante da siffatta situazione agli Enti impositori è rilevante. Non si può valutarne esattamente l'ammontare perchè non si conosce il reddito imponibile delle anzidette unità e l'apporto che esso darebbe

nelle singole tassazioni per l'imposta complementare e per l'imposta sulle società, ma la relazione governativa che accompagna il disegno di legge afferma che certamente la perdita è dell'ordine di miliardi.

G I G L I O T T I . Quando abbiamo un fabbricato iscritto regolarmente in catasto, con un imponibile, ma secondo il vecchio catasto, e per il quale l'imposta fondiaria si paga secondo quell'imponibile, che succede?

M A R T I N E L L I , *relatore*. Si applica la legge 23 febbraio 1960, n. 131.

G I G L I O T T I . Cioè non si applica più l'articolo 1, perchè si tiene presente soltanto il valore locativo e quando il valore locativo supera la rendita catastale di un quinto, si applica il reddito che risulta però dal valore locativo.

M A R T I N E L L I , *relatore*. La base è la rendita catastale similare, determinata cioè secondo l'articolo 1. Qualora il reddito catastale risultasse inferiore di oltre un quinto rispetto al reddito lordo effettivo ridotto di un quarto, allora il fisco non tiene più fermo il termine economico catastale ma prende in considerazione il termine economico che gli viene denunciato, prende cioè in considerazione la nuova realtà economica, che è rappresentata da una cifra maggiore di reddito.

G I G L I O T T I . La situazione è questa: per gli edifici costruiti in precedenza all'entrata in vigore del nuovo catasto edilizio urbano, per esempio nel 1950-51, e per i quali il proprietario aveva fatto la sua regolare denuncia, era stato iscritto un imponibile accertato secondo le norme del vecchio catasto. Quando il 1° gennaio 1962 è entrato in vigore il nuovo catasto edilizio urbano, non in tutti i comuni è stato provveduto all'aggiornamento. Tra i casi che sono a mia conoscenza posso indicare quello del comune di San Sebastiano al Vesuvio, in provincia di Napoli.

P E L L E G R I N O . Si potrebbe fare una cosa assai semplice: poichè, quando un

fabbricato è costruito, per andarvi ad abitare ci vuole il certificato di abitabilità rilasciato dal Comune, le autorità comunali dovrebbero segnalare all'ufficio distrettuale delle imposte i fabbricati per i quali detti certificati vengono rilasciati.

FORTUNATI. Questo non è previsto nell'attuale legislazione. Non c'è nessun rapporto tra il pagamento dei tributi e il rilascio dei certificati di abitabilità, che viene effettuato soltanto ai fini igienici e di sicurezza.

PRESIDENTE. Però il certificato di abitabilità costituisce una prova dell'esistenza del nuovo fabbricato.

PELLEGRINO. Almeno per parte loro, gli uffici delle imposte dovrebbero tenere d'occhio il rilascio dei certificati di abitabilità. Purtroppo devo dire con molta franchezza che da parte dell'Amministrazione finanziaria è mancata spesso la volontà di tassare i fabbricati, perchè la relativa entrata per l'erario è del 5 per cento, mentre l'11 per cento va al Comune e il 9 per cento alla Provincia. Quando ero assessore, andavo sempre a controllare perchè in questo settore c'erano molte evasioni.

VALSECCHI, Sottosegretario di Stato per le finanze. Signor Presidente, io assisto sempre con molto interesse a discussioni come questa che, partendo dall'esame di un provvedimento che non ha una portata rivoluzionaria e innovatrice, è per noi motivo di riflessione su un tributo così difficile e vorrei dire così poco studiato in genere, anche perchè raramente ci capita di occuparci dell'imposta sui fabbricati.

È chiaro che, nell'ambito delle osservazioni che qui sono state accennate, si potrebbe andare molto avanti nella discussione, anche per vedere a quanto della teoria che si assume come guida maestra corrisponde poi la nostra normativa pratica.

Però, quando vogliamo guardare alle decisioni dell'Amministrazione, dobbiamo per forza lasciare un po' queste guide maestre,

illuminanti il nostro cammino, per tenere presente quello che avviene nella realtà, che non può mai essere ignorata.

Ora, ricordando il principio della menzionata legge del 1960, secondo la quale come base imponibile o di riferimento è posta la rendita catastale, ne viene subito la conseguenza che si deve avere la possibilità di evidenziare la rendita catastale stessa e quindi ne deriva per gli uffici la necessità di una immediata corrispondenza con la denuncia del nuovo edificio, giacchè in questa sede ci si occupa dei nuovi edifici.

Il problema è tutto qui: non è che gli uffici non abbiano notizia delle nuove costruzioni; soltanto che non riescono a seguire con la immediatezza dovuta l'azione di denuncia della nuova costruzione, che dovrebbe essere iscritta al catasto con la determinazione dell'imponibile. Non è ignoto a nessuno che gli uffici del catasto hanno un arretrato di anni. Dalle richieste di personale che pervengono dai vari uffici d'Italia per portare avanti questo lavoro, ho ricavato la impressione che l'arretrato sia di molti anni, almeno di tre o quattro.

Allora, che cosa succede? Che se la determinazione dell'imponibile è in riferimento alla rendita catastale e se questa è in dipendenza dell'accatastamento degli stessi fabbricati e questo non può avvenire entro un periodo di tempo ragionevole, anzi nel più breve tempo possibile, poi interviene la prescrizione dell'imposta. È da tener presente che noi andiamo alla ricerca di questo imponibile anche per i riflessi che ha sull'imposta complementare e su quella per le società. Sulla base della norma oggi esistente evidentemente la perenzione giuoca in favore del proprietario, che non è tenuto a pagare più. Allora è chiaro che la norma che si propone di approvare ha un carattere transitorio: essa è valida sul piano dell'accertamento. In altre parole, introduce l'accertamento d'ufficio. Non potendosi determinare la rendita catastale e mancando la denuncia del contribuente, si ha la possibilità di iniziare un atto di accertamento con la comunicazione al contribuente di un imponibile determinato in via analogica; oppure — caso più

normale — avendo il contribuente fatto a suo tempo la denuncia ma non essendo l'ufficio riuscito ad effettuare i suoi adempimenti, per non perdere l'imposta si ha la possibilità di avanzare le controdeduzioni alla denuncia al contribuente o comunque di presentare un atto di accertamento (che non è mai definitivo perchè la definizione avverrà poi nel solito incontro tra ufficio e contribuente) in via analogica, non potendosi procedere in altro modo. Ma soprattutto il metodo analogico si spiega nel caso in cui manchi la possibilità di effettuare gli adempimenti per la determinazione della rendita catastale.

Se la norma rimane com'è e non autorizziamo gli uffici a determinare l'imponibile in via analogica, è chiaro che questo sarà stabilito quando sarà determinata la rendita catastale, ed allora si perde l'imposta.

FORTUNATI. Questo è evidente. Si tratta di vedere se la strumentazione progettata è la più idonea.

VALSECCI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Se il Parlamento dà valore di legge a questa nuova norma, come chiediamo, la determinazione dell'imponibile in via analogica avrà valore interruttivo dei termini di prescrizione.

FORTUNATI. Si potrebbe conseguire lo stesso fine di interrompere giuridicamente il decorso del termine per la perenzione, e di far valere la forza dell'Amministrazione finanziaria, stabilendo che per gli immobili non censiti e sino a che non sarà definita la rendita catastale l'accertamento sarà fatto sulla base dei canoni di locazione in atto nella zona. Che diversità vi sarebbe dal punto di vista giuridico se si adottasse questo sistema? Nessuno. Questo, secondo me, darebbe al contribuente una minore possibilità di contestazioni, che invece saranno numerose se si adotta il criterio della similarità.

VALSECCI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. È la medesima cosa: alla fine, per il contribuente si tratta sempre di

attuare una misura di correzione dell'accertamento.

Quando il fitto denunciato appare all'ufficio accertatore come lontano dal vero, lo deve rettificare: o lo rettifica rifacendosi ad altri contratti i quali prevedono, invece, fitti ragionevoli — e in questo caso attua una similarità di fronte a un altro contratto — o lo rettifica rifacendosi alla rete catastale della zona. Bisogna sempre che faccia ricorso a un atto che comporta un giudizio di similarità.

FORTUNATI. Voi vi preoccupate non dell'imposta sui fabbricati, ma delle ripercussioni sull'imposta complementare e sull'imposta di locazione. Io ritengo che in una società che si avvia ad essere ben organizzata, un'imposta complementare sul reddito, essendo progressiva, dovrebbe accertare la posizione individuale. Quando invece gran parte dei redditi, come proventi dell'agricoltura, dei fabbricati, voi me li assimilate alle rendite catastali, allora perchè non cogliere l'occasione di essere più vicini al vero?

VALSECCI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Io posso anche convenire che il sistema di colpire mediamente non è consentaneo a una politica tributaria che vuol veramente colpire il reddito; ma questo ci porterebbe a rivedere tutto il sistema; e dato che non siamo pronti a farlo per varie ragioni, non possiamo, in un settore parziale o completo del sistema catastale, introdurre un riferimento al reddito immobiliare.

FORTUNATI. E se l'edificio è situato in una località diversa dal domicilio fiscale ai fini dell'imposta complementare? Secondo me sono problemi gravi.

VALSECCI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. I problemi sono dati dal tempo che occorre affinché l'ufficio al quale si manda l'atto di denuncia del contribuente risponda. Il cittadino è obbligato a denunciare nel suo distretto; e se il riferimento del reddito e di altri accertamenti correlativi sono di competenza di altri distretti fiscali, questi distretti fiscali sono chiamati a rettificare gli eventuali errori commessi.

D E L U C A . Il problema posto da questo disegno di legge evidentemente esiste ed è grave; però credo che non sia stato risolto, per lo meno bene, dalle proposte fatte, perchè l'istituto della similarità non è stato creato da questo disegno di legge; questo istituto esiste già ed è alla base dell'accatastamento, perchè nell'accatastamento si fa riferimento a unità tipo alle quali vengono poi commisurati i redditi delle singole unità immobiliari. Il problema sta in questo: che ci sarebbe un trasferimento del giudizio dell'ufficio tecnico erariale agli uffici distrettuali delle imposte. Chi ha la facoltà di decidere quali caratteristiche hanno le unità immobiliari in riferimento a unità immobiliari similari accatastate, sono gli uffici delle imposte. Se questi uffici delle imposte hanno bisogno dell'ufficio tecnico erariale, le cose rimangono come prima, anzi si aggravano, perchè l'ufficio tecnico erariale non fa altro che accatastare, sia pure ai soli fini fiscali, le unità immobiliari in oggetto.

E allora, se l'ufficio distrettuale delle imposte avesse la facoltà di istituire confronti per giungere alla determinazione delle caratteristiche di similarità, mi pare che non avrebbe, però, l'idoneità per far questo.

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Ma nessun ufficio delle imposte ha la funzione di determinare il valore dell'immobile. Vi sono tempi tecnici che portano molto al di là di quello che si presume.

D E L U C A . I tempi tecnici si riferiscono alla generalità dell'unità immobiliare. Praticamente il guadagno di tempo è così minimo che proprio non vale la pena di ricorrere a questo istituto.

Io non dico questo per fini polemici, ma perchè mi rendo conto che da un punto di vista pratico le cose non si spostano mai in senso favorevole all'Amministrazione.

M A R T I N E L L I , *relatore*. Giunti a questo punto della discussione, mi pare opportuno un breve discorso per chiarire i termini del problema. Anzitutto dobbiamo domandarci se vi è o no una vacanza nella

competenza da parte degli Uffici delle imposte dirette di determinare i redditi edilizi. Tale vacanza c'è, nel senso che, come ho ripetutamente affermato in precedenza, la predetta legge n. 131 non contiene alcuna norma di salvaguardia per perseguire le unità immobiliari non ancora iscritte in catasto (la legge n. 131 infatti si riferisce esclusivamente alle unità immobiliari censite). È pacifico che l'Ufficio tecnico erariale abbia la facoltà di procedere alla loro iscrizione, ma è altrettanto pacifico che tale iscrizione possa tardare anche di alcuni anni.

Nel frattempo, dunque, preme di avere una base di reddito sulla quale istituire i conteggi al di fuori della formula catastale che è una norma di carattere permanente. A tal uopo il Ministero delle finanze propone di completare l'articolo 1 della legge 23 febbraio 1960, n. 131, in modo che sia possibile determinare il reddito imponibile anche dei fabbricati non censiti in catasto. In base a quali criteri? In base ai criteri stabiliti nell'articolo 74 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, che così suona: « Il reddito lordo dei fabbricati è costituito dai canoni di locazione, risultanti dai relativi contratti. Se il fabbricato non è locato e non risulta il canone di locazione o questo è inferiore ai canoni correnti per i fabbricati in analoghe condizioni, il reddito è determinato comparativamente a questi ultimi ». È applicata, dunque, la legge della similarità, ovvero della comparazione. L'articolo citato così continua: « Per i fabbricati che per la loro destinazione e particolare costruzione non sono paragonabili con altri consimili (nei casi, cioè, in cui non possa valere l'istituto della similarità) dei quali sia noto il reddito, si assume come reddito il canone che si potrebbe ricavare affittandoli per l'uso di cui siano suscettibili nel loro stato attuale... ».

Il Ministero delle finanze chiede dunque che sia concessa la facoltà di seguire queste regole le quali, da quando è entrato in vigore il nuovo catasto edilizio urbano, non sono applicabili alle unità immobiliari in esso non ancora iscritte perchè manca il termine di paragone della rendita catastale. Il provvedimento in esame ha dunque il fine di sem-

plificare le procedure e di evitare che gli Enti impositori continuino a perdere cifre dell'ordine di miliardi.

FORTUNATI. Per ragioni di chiarezza deve essere anzitutto precisato che anche noi riconosciamo l'esistenza del problema e di tutte le difficoltà prospettate; in secondo luogo che stiamo facendo uno sforzo proprio per cercare di creare uno strumento che sia il più idoneo possibile alle necessità dell'Amministrazione finanziaria.

Premesso, dunque, che l'accertamento della rendita catastale non viene fatto edificio per edificio, ma che unità per unità immobiliare viene fatta la descrizione geometrica delle caratteristiche generali e quindi per ogni zona sono costituite delle unità-tipo alle quali viene poi fatto riferimento, io credo che nel corso dell'*iter* — da voi stessi definito lungo e complesso — dell'accatastamento dell'edificio sia anche prevista, dato che l'Italia è per antonomasia la patria del diritto, la presenza del proprietario, il quale, nel momento in cui gli verrà notificata l'assimilazione del proprio immobile a quella certa unità-tipo, potrà accettare o fare opposizione. Ne consegue l'obiezione che ho già fatto: che cioè sul piano sostanziale il provvedimento avrà scarsissima efficacia, giacchè i grossi proprietari contesteranno immediatamente e gli Enti impositori non incasseranno le relative imposte.

Ecco, dunque, la mia proposta: poichè una norma deve precedere l'accatastamento per permetterne il funzionamento, nulla vieta che per le unità immobiliari non censite, non potendosi fare riferimento alla rendita catastale, si proceda, fino a quando non sarà avvenuta l'iscrizione, all'accertamento dell'imponibile sulla base della situazione economica del mercato delle locazioni. In tal modo indubbiamente non si eliminerà il contendere ma, per quella poca esperienza che ho, il motivo di contestazione sarà meno facilmente manovrabile da parte del contribuente: il mercato delle locazioni, infatti, è una cosa cognita mentre il procedimento della similarità è molto più complesso e quindi più facilmente contestabile. Queste sono le mie uniche riserve.

PRESIDENTE. In sostanza, le perplessità manifestate dagli onorevoli commissari le ha già avute il Ministro delle finanze, il quale nella relazione che accompagna il disegno di legge afferma che: « La predetta legge n. 131 non contiene alcuna norma di salvaguardia per perseguire le unità immobiliari non ancora iscritte in catasto e pertanto gli Uffici distrettuali delle imposte dirette si trovano nell'impossibilità, mancando la base di riferimento della rendita catastale, di accertare il reddito delle predette unità ai fini della imposta complementare o dell'imposta sulle società », rilevando infine che il danno derivante da siffatta situazione è dell'ordine di miliardi. Occorre dunque provvedere al più presto e il Ministro indica all'uopo una serie di provvidenze studiate dal proprio dicastero, provvidenze che non sono certamente perfette e che forse dovranno in prosieguo di tempo essere rielaborate e modificate.

In questo momento, però, vi è un testo in esame al quale, nonostante i rilievi fatti, nessun commissario ha proposto emendamenti.

FORTUNATI. Per la verità io ho formulato una precisa proposta: in attesa dell'accatastamento sarebbe preferibile che l'accertamento del reddito delle unità immobiliari non ancora iscritte in catasto avvenisse sulla base della situazione del mercato delle locazioni piuttosto che facendo riferimento all'istituto della similarità.

CENINI. Anche in questo caso, però, sarebbe necessario fare una comparazione.

FORTUNATI. D'accordo, ma la contestazione della similarità di un edificio a un altro è molto più facile.

VALSECCHI, Sottosegretario di Stato per le finanze. Ho praticamente già risposto alla proposta del senatore Fortunati quando ho fatto capire che l'introduzione in un sistema basato sul catasto di un altro principio, ne ferirebbe l'unità e l'omogeneità. Non mi sento pertanto di accettare un emen-

damento che comporta un'innovazione tanto grave.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

All'articolo 1 della legge 23 febbraio 1960, n. 131, è aggiunto il seguente comma:

« Per le unità immobiliari non ancora iscritte nel nuovo catasto edilizio urbano il reddito imponibile è determinato, fino a quando non sarà avvenuta la loro iscrizione, comparativamente alla rendita catastale aggiornata attribuita alle unità immobiliari similari già censite in catasto ».

(È approvato).

Art. 2.

Nel primo comma dell'articolo 2 della legge 23 febbraio 1960, n. 131, alle parole:

« della unità immobiliare » sono sostituite le seguenti: « delle unità immobiliari considerate nel primo e nel secondo comma dell'articolo 1 ».

(È approvato).

Art. 3.

All'articolo 3 della legge 23 febbraio 1960, n. 131, è aggiunto il seguente comma:

« Per l'accertamento dei redditi di cui al secondo comma dell'articolo 1 valgono, in quanto applicabili, le disposizioni portate dal Titolo I, Capo IV del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, e successive modificazioni ».

(È approvato).

Art. 4.

La presente legge ha effetto dal periodo di imposta in corso alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

GIGLIOTTI. A nome del Gruppo comunista, dichiaro che ci asterremo dalla votazione.

PRESIDENTE. Mette ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 12,30.

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari